

**Allegato "A" all'atto n.9880/5194 repertorio**

**STATUTO**

**Denominazione e sede**

Art.1) Ai sensi della Legge 7 dicembre 2000 n.383 e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita

l'Associazione di Promozione Sociale denominata

**"Asimmetrie - Associazione italiana per lo studio**

**delle asimmetrie economiche A.P.S"**

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di A.P.S (Associazione di Promozione Sociale) che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico e in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

L'associazione è disciplinata dal presente Statuto e dal Regolamento.

Art.2) L'Associazione ha sede in Roma (RM), Via Filippo Marchetti n.19.

**Finalità**

Art.3) L'Associazione si propone di svolgere attività di ricerca scientifica, divulgazione e proposta sul tema del superamento delle asimmetrie economiche, intese non solo in senso fenomenologico (a mero titolo di esempio, e senza esaurire il tema, come relazioni fra soggetti aventi diverso potere contrattuale o diversi insiemi informativi), ma anche in senso gnoseologico (a mero titolo di esempio, e senza esaurire il

	tema, come rappresentazione distorta o unilaterale delle di-	
	namiche economiche) e anche in senso politico (a mero titolo	
	di esempio, e senza esaurire il tema, come analisi delle re-	
	lazioni fra disegno delle istituzioni, azione di governo, e	
	disuguaglianza economica). L'approccio dell'associazione è	
	inclusivo, interdisciplinare e aperto a contributi di diverse	
	correnti di pensiero. Particolare, ma non esclusiva, atten-	
	zione viene dedicata al monitoraggio e alla confutazione di	
	atteggiamenti unilaterali e moralistici nella divulgazione di	
	fatti economici, promuovendo iniziative di divulgazione basa-	
	te sull'analisi dei dati e sul rigore scientifico, con il	
	preciso scopo di creare un ponte fra la frontiera della ri-	
	cerca scientifica e il sapere spontaneo dei cittadini. Viene	
	altresì enfatizzato il ruolo di una corretta informazione in	
	ambito economico come insostituibile presidio di democrazia,	
	e viene promossa la collaborazione con gli studiosi di mate-	
	rie giuridiche, anche allo scopo di una comune valutazione	
	della compatibilità fra l'evoluzione delle istituzioni econo-	
	miche e i principi sanciti dalla Costituzione della Repubbli-	
	ca Italiana (ad esempio, ma non solo, sulla compatibilità di	
	politiche economiche basate su regole fisse di tipo deflazio-	
	nistico con i principi costituzionali di tutela del lavoro e	
	del risparmio).	
	Art.4) Le attività principali che l'associazione intende	
	svolgere per il raggiungimento del proprio scopo sociale so-	

no, a titolo esemplificativo:

a) Organizzazione di convegni e seminari in Italia e all'estero, rivolti ai soci e al pubblico in generale, aventi carattere sia divulgativo che scientifico, anche con la partecipazione di ricercatori, accademici, cultori della materia,

b) Istituzione di corsi introduttivi o specialistici sugli argomenti connessi allo scopo sociale,

c) Editoria su carta,

d) Editoria elettronica,

e) Pubblicazioni cartacee,

f) Realizzazione di portali web,

g) Produzioni audio/video di qualsiasi genere (cinematografico, televisivo, documentaristico, pubblicitario, radiofonico e di contenuti per piattaforme di trasmissione e fruizione esistenti e future),

h) Gestione e realizzazione di progetti e materiali per il web, per l'informazione e la formazione,

i) Attività di promozione, pubblicitaria e di ufficio stampa,

j) Creazione di gruppi di ricerca specifica sugli argomenti connessi allo scopo sociale,

k) Lo svolgimento di attività di ricerca e documentazione,

l) Lo stimolo di rapporti collaborativi diretti e di scambio fra i soci, di informazioni, di beni o servizi coerenti con lo scopo sociale,

m) Ogni altra iniziativa tesa al raggiungimento dello scopo

sociale.

L'Associazione potrà svolgere qualunque operazione commerciale, mobiliare ed immobiliare e ogni altra attività connessa e affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali.

L'Associazione si riserva la facoltà di aderire ad altre associazioni, consorzi o altri organismi per perseguire in forme associate più complesse lo scopo sociale.

L'Associazione non ha scopo di lucro e deve considerarsi, ai fini fiscali, ente non commerciale. Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria, secondaria o strumentale al perseguimento dello scopo istituzionale nonché qualsiasi attività riservata agli iscritti ad Ordini professionali e l'attività di pubblicazione di giornali quotidiani.

#### **Durata**

Art.5) La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

#### **Soci**

Art.6) Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste

dal presente Statuto.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Art.7) L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.8) Tutti i soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e del Regolamento;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato nell'art.16 del presente Statuto.

Art.9) Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto e il Regolamento, di rispettare le decisioni degli organi

	dell'Associazione e di corrispondere le quote associative.	
	Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.	
	Art.10) La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.	
	Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.	
	L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto o del Regolamento, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata per iscritto al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.	
	Art.11) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.	
	Art.12) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.	
	Art.13) Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.	
	<b>Assemblea dei Soci</b>	
	Art.14) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associa-	

zione. Essa è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Art.15) L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei soci, purchè in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno quindici giorni prima della data della riunione tramite posta elettronica a ciascun socio e a ciascun componente gli organi associativi, all'indirizzo dichiarato all'atto dell'iscrizione e mediante pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art.16) Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purchè in regola con il pagamento delle quote associative. A ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto nè di parola nè di voto

	attivo e passivo.	
	E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto	
	esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più	
	di una delega.	
	Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della	
	stessa, per alzata di mano o per appello nominale.	
	Art.17) All'Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti:	
	IN SEDE ORDINARIA:	
	- approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno	
	trascorso;	
	- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilen-	
	done il numero dei componenti;	
	- ratificare la nomina dei sostituti dei membri del Consiglio	
	Direttivo eventualmente cessati;	
	- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e	
	di interesse generale posto all'ordine del giorno.	
	IN SEDE STRAORDINARIA:	
	- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento	
	dell'Associazione;	
	- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;	
	- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordina-	
	rio e di interesse generale posto all'ordine del giorno.	
	Art.18) L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del	
	Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario	
	verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione	



	con la presenza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei so-	
	ci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci	
	presenti.	
	L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che	
	in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% (cinquan-	
	ta per cento) più uno dei presenti su tutte le questioni po-	
	ste all'ordine del giorno.	
	Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere al-	
	meno un'ora.	
	Art.19) L'Assemblea Straordinaria è presieduta dal Presidente	
	del Consiglio Direttivo o, in sua assenza o impedimento, da	
	un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza	
	semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segreta-	
	rio verbalizzante.	
	L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima	
	convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli asso-	
	ciati e delibera con la maggioranza della metà più uno dei	
	soci, in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è va-	
	lidamente costituita, qualunque sia il numero dei soci pre-	
	senti e delibera con la maggioranza dei due terzi dei presen-	
	ti.	
	Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere al-	
	meno un'ora.	
	Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devolu-	
	zione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno	

tre quarti degli associati.

Art.20) Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre a essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati nell'area riservata ai soci sul sito web dell'Associazione.

### **Consiglio Direttivo e Presidente**

Art.21) Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni quattro anni.

Esso è composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra i soci dell'Associazione, sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito.

In caso di cessazione di un componente del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso potrà nominare per cooptazione un nuovo membro, la cui nomina sarà ratificata dalla prima Assemblea.

All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere.

Al Presidente e ad altri membri del Consiglio Direttivo potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Al Presidente dell'Associazione e ai Consiglieri Delegati, nei limiti dei poteri loro conferiti, spetta la rappresentan-

za legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Art.22) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

1. le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'Associazione;

2. le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;

3. le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;

4. la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;

5. la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;

6. la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;

7. la fissazione delle quote sociali;

8. la facoltà di delegare le proprie attribuzioni, stabilendo i limiti della delega e fatti salvi i limiti di legge e di

	statuto per le materie ad esso riservate, a uno o più dei	
	suoi membri, conferendo a essi la facoltà di nominare e di	
	revocare institori e procuratori, determinandone i poteri;	
	9. la redazione e approvazione del Regolamento e le proposte	
	di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva ap-	
	provazione dell'Assemblea;	
	10. la delibera sull'ammissione di nuovi soci;	
	11. ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuisca-	
	no ad altri organi.	
	Art.23) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte	
	l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza	
	dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consi-	
	glio debbono essere effettuate con avviso scritto inviato	
	tramite posta elettronica almeno otto giorni prima della data	
	della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del gior-	
	no, la data, l'orario e il luogo della seduta.	
	Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazio-	
	ne, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei	
	suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua	
	assenza, dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da	
	un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di	
	voti prevale il voto del Presidente.	
	Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide,	
	anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i	
	consiglieri in carica.	

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le riunioni del consiglio Direttivo si possono svolgere anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art.24) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni quattro anni.

Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercita-

re i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art.25) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

La presenza del Vice Presidente comprova a ogni effetto l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Art.26) Il Consiglio Direttivo decade per cessazione contemporanea della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

#### **Segretario e Tesoriere**

Art.27) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Allo stesso spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi.

Art.28) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.

Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art.29) Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

#### **Patrimonio ed esercizio finanziario**

Art.30) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

1. beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
2. quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
3. contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
4. proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

	Art.31) All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo	
	indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati,	
	nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'asso-	
	ciatione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzio-	
	ne non siano imposte per legge.	
	L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli a-	
	vanzi di gestione, anche eventualmente riportati a nuovo,	
	per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle	
	ad esse direttamente connesse ed accessorie.	
	Art.32) L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il	
	primo gennaio e si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.	
	Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto econo-	
	mico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assem-	
	blea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il	
	rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappre-	
	sentazione veritiera e corretta della situazione patrimonial-	
	le, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzio-	
	ne tra quella attinente all'attività istituzionale e quella	
	relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere	
	una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ri-	
	cevuti.	
	Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico	
	finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occa-	
	sionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitan-	
	za di eventi, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione,	



redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuno di detti eventi, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

### **Scioglimento**

Art.33) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre associazioni di promozione sociale con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n.662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Norme finali**

Art.34) La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art.35) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile, alla Legge 7 dicembre 2000 n.383 e alle altre leggi dello Stato Italiano in quanto applicabili.

Milano, 9 (nove) luglio 2013 (duemilatredici).

F.to Alberto Bagnai

Marco Bessi

Claudio Borghi

Paolo Cianciabella

Alessandro Guerani

Patrizia Leccardi